

Pubblicato il 08/06/2020

N.04197 ~~2020~~ REG.PROV.CAU.  
N. 03424/2020 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 3424 del 2020, proposto da

Luigi De Marco, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Siviglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Emilio Trastevere non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

**PER L'ANNULLAMENTO,**

*previa sospensione ed adozione delle opportune misure cautelari:*

a) del Decreto prot. D.D.G. AOODRCAL prot. n.2356 del 20.02.2020 pubblicato on line sul sito [www.istruzione.calabria.it](http://www.istruzione.calabria.it) in pari data, con il quale si è proceduto

all'approvazione e pubblicazione delle le graduatorie provinciali di merito, formulate sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, per le province di Catanzaro, Cosenza, Crotona, Reggio Calabria e Vibo Valentia, nella parte in cui al ricorrente vengono riconosciuti pt 93,50 (di cui 80,1 per servizio) anziché pt 97,00 (di cui 83,90 per servizio);

b) ove occorra di tutti gli altri atti del relativo procedimento ove lesivi ed in particolare ed ove occorra, del Bando di cui al D.D.G. 2200 del 6.12.2019 come pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30.10.2019 n. 255, art. 6 comma 4, nella parte in cui prevede che “La Commissione giudicatrice valuta esclusivamente i titoli dichiarati e/o presentati con le modalità previste dall'articolo 5, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”;

c) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, successivo e/o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2020 il dott. Raffaele Tuccillo;

ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza n. 6116 del 2019 dell'ordinanza presidenziale del Tar del Lazio, solo all'esito della quale potrà valutarsi l'istanza cautelare formulata da parte ricorrente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone procedersi all'integrazione del contraddittorio nei termini indicati nell'ordinanza n. 6116 del 2019 del Tar Lazio.

Rinvia alla camera di consiglio del 1 luglio 2020.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Raffaele Tuccillo**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Sapone**

**IL SEGRETARIO**